

CAPITOLATO TECNICO

**SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE
E DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.
ED ULTERIORI SERVIZI MEDICI EVENTUALI E CONNESSI**

1.	Oggetto dell'incarico.....	5
1.1	Sedi Cineca e consistenza organica	7
1.2	Esecuzione del servizio	11
2.	Descrizione delle attività di Cineca	12
3.	Organigramma del Consorzio	13
3.1	Servizio di Prevenzione e Protezione Cineca	14
4.	Medico Competente	14
4.1	Nomina e requisiti del Medico Competente.....	14
4.2	Attività di Medico Competente	16
4.3	Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale.....	17
4.4	Collaborazione e Partecipazione.....	17
4.5	Sorveglianza sanitaria.....	18
4.6	Visite mediche specialistiche	19
5.	Consenso del lavoratore all'atto medico.....	20
6.	Predisposizione della cartella sanitaria e di rischio	20
7.	Sopralluoghi periodici degli ambienti di lavoro.....	20
7.1	Sopralluogo straordinario	20
8.	Partecipazione alla riunione periodica e redazione della relazione sanitaria.....	21
9.	Organizzazione delle strutture dedicate alla gestione del contratto.....	21
10.	Obblighi del fornitore.....	22
10.1	Assistenza nelle relazioni.....	22
11.	Prescrizioni riguardanti il personale.....	23
12.	Allegato 1 – Personale dipendente CINECA	24
13.	Allegato 2 – Documentazione Servizio di Prevenzione e Protezione.....	25

1. Oggetto dell'incarico

Il presente documento descrive le figure e le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo n.81 del 09/04/2008, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con riferimento alla sorveglianza sanitaria e all'attività di Medico Competente, da svolgersi nelle sedi Cineca - Consorzio Interuniversitario nel seguito elencate.

Vista la presenza di più sedi Cineca, dislocate in diverse regioni italiane, per una migliore gestione delle necessarie attività oggetto del servizio, l'incarico sarà suddiviso in lotti, corrispondenti alle differenti sedi Cineca, ognuno in capo ad un Medico Competente.

Le sedi Cineca, oggetto del seguente appalto, per cui viene richiesto il servizio di sorveglianza sanitaria e l'attività di Medico Competente sono le seguenti:

- Lotto 1 - Cineca Milano, sede operativa;
- Lotto 2 - Cineca Chieti – Pescara, sede operativa.

Per una gestione omogenea del servizio, nella sede legale e amministrativa Cineca di Casalecchio di Reno (BO) è presente un Medico Competente Coordinatore (MCC) che gestisce e coordina le attività dei Medici Competenti operanti nelle altre sedi Cineca.

Il servizio da svolgersi in ogni lotto prevedrà attività che saranno compensate parte “a corpo” e parte “a misura”.

Le attività a corpo prevedranno il servizio di Medico Competente per l'assolvimento dei necessari compiti previsti dal D.lgs. 81/2008 e dalla ulteriore normativa in materia e comprenderanno:

- Assunzione di responsabilità di Medico Competente;
- Archiviazione e gestione delle cartelle sanitarie, secondo modalità da definire in accordo con il Medico Competente Coordinatore;
- Informazione dei dipendenti sul significato degli accertamenti periodici effettuati durante gli accertamenti sanitari;
- Trasmissione di circolari di aggiornamento in materia;
- Sopralluoghi periodici degli ambienti di lavoro;
- Aggiornamento Protocollo Sanitario;
- Redazione Relazione Sanitaria;
- Partecipazione alla riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Lettura e osservazioni al DVR;
- Assistenza nelle relazioni con gli Organismi di Vigilanza;
- Risposta scritta a quesiti posti da parte del Consorzio;
- Trasmissione per via telematica delle informazioni previste dall'art. 40 del D.lgs. 81/2008.

Le attività “a misura”, da eseguirsi su richiesta del Consorzio, prevederanno a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Visita medica: 1° visita/preassuntiva, visita per rientro dopo assenza o visita a richiesta, effettuata secondo quanto previsto dall'allegato 3A del D.lgs. 81/2008;

- Visita medica periodica effettuata secondo quanto previsto dall'allegato 3A del D.lgs. 81/2008;
- Controllo funzionalità visiva (ergovision o visiotest);
- Visita oculistica;
- Seminari informativi in materia di salute per il personale;
- Sopralluoghi straordinari degli ambienti di lavoro.

1.1 Sedi Cineca e consistenza organica

Il Cineca consta di cinque sedi operative principali: Casalecchio di Reno (BO), Roma, Milano, Napoli e Chieti-Pescara.

Le sedi Cineca, oggetto del seguente appalto, per cui viene richiesto il servizio di sorveglianza sanitaria e l'attività di Medico Competente sono le seguenti:

Cineca Milano – Lotto 1

La sede operativa di Milano è sita in Corso Giuseppe Garibaldi 86, 20121. Gli spazi della sede, concessi in affitto a Cineca, sono adibiti ad uffici, e occupano una superficie di circa 500 m², al secondo piano di un condominio presidiato da un servizio di portineria.

Il personale impiegato è di circa 63 unità.

Le mansioni svolte dai dipendenti Cineca, presso gli uffici di Milano, prevedono compiti di natura informatica necessari per il supporto alle attività dei Consorziati. Alcuni dipendenti risultano impiegati per la maggior parte del tempo presso clienti (personale “distaccato”) e alcuni svolgono smart working.

La mansione svolta dai dipendenti della sede è quella di impiegato VDT.

Cineca Chieti-Pescara – Lotto 2

Il Cineca presta il proprio servizio presso l'Università degli Studi di Chieti e Pescara in uffici di proprietà e competenza di detta Università dislocati nei due campus di Chieti e Pescara e alcune sedi esterne:

- Ud'A Campus Chieti, ingresso principale Via Pescara, 94 – Chieti, all'interno degli edifici:
- Rettorato;
- Palazzine Medicina e Chirurgia;
- Palazzine Farmacia;
- Palazzina Lettere;
- Segreterie unificate;
- Ex Rettorato.
- CUMS – viale Abruzzo, 322 - Chieti Scalo;
- Museo Universitario – Piazza Trento e Trieste, 1 – Chieti;
- Ud'A Campus Pescara, sede principale viale Pindaro, 42 – Pescara;
- Palazzina ex Verrocchio viale Pindaro, 87 – Pescara;
- Ospedale Santo Spirito via Fonte Romana, 8 – Pescara;
- Sede provvisoria Economia Aziendale viale della Pineta, 4 – Pescara;

Il personale attualmente impiegato è di circa 154 unità.

Le mansioni svolte dai dipendenti Cineca, presso le sedi Universitarie di Chieti e Pescara, comprendono tutti i compiti di natura informatica necessari per l'erogazione di servizio di Help Desk e gestione operativa di applicativi informatici per le aree Ricerca, Didattica e Studenti, Contabilità, Approvvigionamenti, Risorse Umane, Documentale e Dematerializzazione. I servizi erogati concernono quindi attività d'ufficio (impiegato VDT), svolte all'interno delle sedi dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara. Dato l'elevato numero di strutture universitarie nei due comuni può essere necessario, per gli spostamenti del personale Cineca da una sede all'altra, l'utilizzo di mezzi di trasporto privati e/o pubblici.

Si riporta per completezza anche una descrizione delle altre sedi Cineca non oggetto del presente bando di gara.

Cineca Casalecchio di Reno (BO)

Sede legale, amministrativa ed operativa principale di Cineca è situata nel territorio del Comune di Casalecchio di Reno (BO), 40033, e interessa un'area della zona industriale del Comune stesso.

Il complesso è costituito dalla sede di via Magnanelli 6/3 (circa 16.300 m²), i corpi decentrati di via del Lavoro 65 (circa 484 m²) e lo stabile di via Magnanelli 2 (circa 2.600 m²).

Gli spazi della sede di Casalecchio di Reno sono adibiti principalmente ad uffici.

Al piano terra della sede di via Magnanelli 6/3 è presente una server room di circa 1.000 m² con annessi locali tecnici posti nell'interrato, mentre lo stabile di via del Lavoro è adibito a sala stampa dove vengono eseguite: le stampe, la distribuzione e la valutazione delle prove nazionali per le facoltà universitarie a numero chiuso.

Il personale attualmente impiegato è di circa 754 unità.




Figura 1: Aree della sede Cineca di Casalecchio di Reno

Le attività della sede possono essere ricondotte a:

- Attività di reception;
- Attività di ufficio;
- Attività di consulenza presso i clienti;

- Attività sistemistica ed assistenza computer/server;
- Attività di manutenzione dell'Area Servizi Generali e Tecnici;
- Attività di Sala Stampa.

La mansione prevalente ai fini SSL è quella di impiegato VDT.




Figura 2: Vista aerea della sede Cineca di Roma

Cineca Roma

La sede operativa di Roma è sita in via dei Tizii 6/b, 00185, nel quartiere San Lorenzo.

La sede consta di un fabbricato degli anni '70 che si sviluppa su 5 piani, due interrati e tre fuori terra per una superficie complessiva di circa 2.500 m². Al secondo livello interrato sono collocate sale server di circa 1.300 m² e i locali tecnici. I tre piani fuori terra sono adibiti ad uffici e sale corsi/riunioni.

Il personale attualmente impiegato è di circa 144 unità.

Le attività della sede possono essere ricondotte a:

- Attività di reception;
- Attività di ufficio;
- Attività di consulenza presso i clienti;
- Attività sistemistica ed assistenza computer/server;
- Attività di manutenzione dell'Area Servizi Generali e Tecnici.

La mansione prevalente ai fini SSL è quella di impiegato VDT.

Cineca Napoli

La sede operativa di Napoli è sita in via Medina 40, 80133. Gli spazi della sede, adibiti ad uffici, occupano una superficie di circa 250 m² e sono collocati al primo piano ammezzato di un condominio di proprietà dell'Università degli Studi Napoli Parthenope, concessi in affitto a Cineca. L'accesso all'edificio avviene da via Medina, tramite accesso pedonale presidiato da un servizio di portineria e sono raggiungibili tramite scala comune.

Il personale attualmente impiegato è di circa 54 unità.

Le mansioni svolte dai dipendenti Cineca, presso gli uffici di Napoli, comprendono tutti i compiti di natura informatica necessari per il supporto alle attività di ricerca della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni. Alcuni dipendenti risultano impiegati per la maggior parte del tempo presso clienti (personale "distaccato") e alcuni svolgono smart working.

La mansione svolta dai dipendenti della sede è quella di impiegato VDT.

1.2 Esecuzione del servizio

Il servizio in oggetto deve essere effettuato presso la sede di Milano e Chieti-Pescara, sopra descritte.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto il Fornitore prende atto ed accetta che all'interno di un lotto il numero delle menzionate sedi possa variare senza che questi possa avanzare alcuna pretesa in ordine a maggiori oneri. Le eventuali nuove sedi saranno ubicate nel medesimo comune di quella di riferimento.

Cineca comunicherà tempestivamente qualsiasi variazione che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione dell'appalto relativamente a quanto sopra.

2. Descrizione delle attività di Cineca

Il Cineca è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro formato da 118 Enti pubblici

- 2 Ministeri;
- 70 Università italiane;
- 46 Istituzioni pubbliche Nazionali [13 Enti di Ricerca, 9 Aziende Ospedaliere Universitarie-IRRCS, 20 Istituzioni AFAM, 5 Agenzie e Istituzioni].

Il Consorzio offre supporto alle attività della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, realizza sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie e il MIUR, progetta e sviluppa sistemi informativi per imprese, sanità e pubblica amministrazione.

Il Cineca dispone di un'infrastruttura tecnologica ai massimi livelli, e competenze scientifiche di eccellenza per il mondo della ricerca pubblica e privata: è infatti il maggiore centro di supercalcolo italiano e uno dei più importanti a livello mondiale. Partecipa ai progetti dell'Unione Europea tramite numerose iniziative di promozione, sviluppo e diffusione delle più avanzate tecnologie informatiche.

Per le amministrazioni universitarie, il Consorzio sviluppa sistemi informativi integrati che consentono di risolvere le problematiche gestionali degli atenei. Sostiene lo sviluppo del sistema dell'Alta Formazione e della Ricerca promuovendo l'innovazione tecnologica e il miglioramento dei processi amministrativi.

I servizi che il consorzio eroga al Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR), consentono l'interazione via web tra i diversi uffici del Ministero, i suoi organi di consulenza ed il sistema accademico nazionale, velocizzando lo scambio di informazioni, limitando l'uso della carta, accorciando i tempi, eliminando duplicati ed errori.

Inoltre, il Cineca è concretamente impegnato nel trasferimento tecnologico delle competenze acquisite verso imprese e la pubblica amministrazione. Il Cineca eroga infatti servizi infrastrutturali che vanno dalle consulenze all'outsourcing dei sistemi informativi, per spaziare fino ai servizi di comunicazione multimediale e multicanale e al supporto della didattica e della formazione tramite le tecnologie dell'e-learning. In ambito biomedico e sanitario, il Consorzio ha implementato per i maggiori Enti ed Istituti di ricerca diversi sistemi per la gestione e l'analisi delle informazioni.

Seguendo la propria vocazione istituzionale, e con la prospettiva di competere anche a livello internazionale, il Cineca è fortemente impegnato a mantenere all'avanguardia la propria infrastruttura tecnologica e a garantire la massima professionalità del proprio personale, con la convinzione che le più avanzate tecnologie abbinate all'impiego di competenze di eccellenza rivestano un'importanza strategica nello sviluppo delle società industriali avanzate, e quindi del nostro Paese.

3. Organigramma del Consorzio

Il Cineca è guidato da un'Assemblea Consortile composta dai Rettori delle Università e degli Enti consorziati o loro delegati, e da un rappresentante del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).


Sono Organi del Consorzio:

- **L'Assemblea Consortile** che esercita le funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi consortili.
- **Il Presidente** che rappresenta legalmente il Consorzio. Tra gli altri compiti, presiede le riunioni degli organi di governo e ne dirige i lavori, vigila sull'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dalla Consulta Consortile. In caso di impossibilità, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
- **Il Consiglio di Amministrazione (CdA)** che ha le competenze di amministrazione ordinaria e le proposte relative all'amministrazione straordinaria da sottoporre all'Assemblea Consortile.
- **Il Direttore Generale** che ha il compito di direzione e vigilanza di ogni attività del Cineca. Cura, inoltre, l'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dalla Consulta Consortile.
- **La Consulta Consortile** è l'organo tecnico di consulenza e supporto dell'Assemblea Consortile per gli argomenti oggetto di delibera da parte della stessa.
- **Il Collegio dei Revisori dei Conti**, che esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, verificando il rispetto delle pertinenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.
- **L'Organismo di Vigilanza** ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Consorzio.

3.1 Servizio di Prevenzione e Protezione Cineca

Il servizio di Prevenzione e Protezione Cineca è attualmente così composto:

- Datore di Lavoro Cineca (DL);
- n. 1 Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), per tutte le sedi Cineca;
- n. 1 Medico Competente (MC), presso la sede Cineca di Casalecchio di Reno (BO) con anche ruolo di Medico Competente Coordinatore (MCC) su tutte le sedi Cineca;
- n. 1 Medico Competente (MC) per la sede Cineca di Roma;
- n. 1 Medico Competente (MC) per la sede Cineca di Napoli;
- n. 5 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) distribuiti nelle sedi Cineca;
- n. 6 Dirigenti Prevenzionistici;
- Ufficio Tecnico Cineca, con ruolo di gestione documentale e degli scadenziari, attuazione delle misure di prevenzione e protezione nelle sedi e coordinamento dei nuclei di emergenza.



Il Servizio di Prevenzione e Protezione, in tema di Sorveglianza Sanitaria ha il compito di:

- richiedere, per conto del Datore di Lavoro, l'osservanza da parte del Medico Competente degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 in ordine all'affidamento degli incarichi di competenza;
- programmazione delle visite mediche.

4. Medico Competente

4.1 Nomina e requisiti del Medico Competente

In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in merito alla sorveglianza sanitaria, la nomina del Medico Competente è di competenza di Cineca nella figura del Datore di Lavoro e/o dei soggetti delegati per quanto di loro legittima competenza (art. 18, comma 1, lett. a).

Il nominativo e il curriculum vitae del/dei Medico/i Competente/i dovrà/anno rispondere ai requisiti di partecipazione ed esecuzione richiesti dalla documentazione di gara e a quelli migliorativi indicati nell'offerta tecnica in fase di gara, considerati quali "requisiti di esecuzione".

Il titolo abilitante allo svolgimento del ruolo di Medico Competente dovrà essere mantenuto durante l'intera durata contrattuale.

Ciascun Medico Competente nominato dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, gli obblighi richiamati all'art. 25 del Decreto medesimo.

In considerazione della suddivisione dell'appalto in più lotti, Cineca ha definito il numero minimo di componenti della squadra di lavoro che il Fornitore dovrà offrire per ogni lotto come riportato nella tabella seguente:

Lotto	Oggetto del lotto	Sede Cineca	Regione	Nr. Componenti squadra di lavoro
1	Servizio di sorveglianza sanitaria, incluso il servizio di Medico Competente	Milano	Lombardia	1
2	Servizio di sorveglianza sanitaria, incluso il servizio di Medico Competente	Chieti - Pescara	Abruzzo	1

Non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione, da parte del Fornitore, del/dei Medico/i Competente/i, nominato/i dal Datore di Lavoro, salvo sostituzioni temporanee per impedimenti derivanti da: malattia, assenza per ferie e altre gravi situazioni che impediscono temporaneamente, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, lo svolgimento delle proprie funzioni.

Tale sostituto dovrà essere in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 81/2008 e sopra riportati. Il/I Medico/i Competente/i dovranno comunicare al Responsabile del Procedimento la sostituzione, se possibile, con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso.

In caso di impedimento definitivo da parte del/dei Medico/i Competente/i designato/i, Cineca si riserva di procedere a nuovo affidamento.

4.2 Attività di Medico Competente

Ogni Medico Competente nominato dovrà assolvere a tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e in particolare, dovrà espletare i compiti indicati all'art. 25 del medesimo decreto.

Come previsto dall'art. 25 il Medico Competente:

- a) collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
- d) consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni riguardo la conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto dei principi espressi dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2008, da parte del Datore di Lavoro, per almeno 10 (dieci) anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione delle attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei

Lavoratori per la Sicurezza, i Risultati Anonimi Collettivi (RAC) della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- j) elabora i RAC con cadenza almeno semestrale e li porta a conoscenza del Medico Competente Coordinatore e del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- k) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

L'attività di Medico Competente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008, è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione Internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Il Medico Competente deve, inoltre, garantire il proprio tempestivo supporto per qualsiasi problematica inerente alla sicurezza in materia sanitaria.

4.3 Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale

Il Medico Competente, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate, evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B al D.lgs. n. 81/2008.

4.4 Collaborazione e Partecipazione

Come previsto dall'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il relativo documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico Competente, nei casi di cui all'articolo 41 del decreto.

Il Medico Competente, oltre a rendersi sempre disponibile per collaborare e partecipare rispetto a tutte le attività di sua competenza, su richiesta di Cineca, è tenuto a:

- a) partecipare a riunioni del Consorzio e collaborazioni professionali, a titolo esemplificativo con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), il Datore di Lavoro Delegato per la Sicurezza (DDL), i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), eventuali organi competenti preposti al controllo (ASL, INAIL, ecc.) anche ai fini della valutazione dei rischi specifici (partecipazione per l'elaborazione, nonché sottoscrizione del DVR), per la promozione di stili di vita salutari, per una corretta organizzazione e coordinazione del servizio di primo soccorso, per integrare con proprie raccomandazioni le procedure di sicurezza del Consorzio con particolare riferimento alla gestione delle emergenze e delle attività di primo soccorso;
- b) partecipare alle riunioni mirate di coordinamento indette dal Medico Competente Coordinatore, da tenersi su base almeno trimestrale anche in modalità videoconferenza;

- c) predisporre pareri scritti su situazioni particolari del Consorzio, come ad esempio: assegnazione di parcheggi per peculiari condizioni di salute (anche temporanee), autorizzazione permessi per visita medica per patologie particolari, utilizzo di prodotti per la pulizia degli ambienti.

4.5 Sorveglianza sanitaria

Il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria, sulla base dello scadenziario di Sorveglianza Sanitaria (art. 25, comma 1, lett. b del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) fondato sull'applicazione dei protocolli sanitari vigenti definiti in funzione dei rischi specifici di Cineca e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Nell'adempimento dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il medico dovrà effettuare:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, applicando il protocollo stabilito sulla base della valutazione del rischio effettuata secondo le periodicità indicate;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
- g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza del dipendente per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Come previsto dall'art. 41, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le visite mediche sopra elencate, a cura e spese del Datore di Lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente.

Cineca sulla base dei protocolli sanitari dei dipendenti attualmente vigenti ovvero successivamente redatti e/o condivisi dal Medico Competente, per il lotto di competenza, predisporrà la pianificazione delle visite mediche, monitorando le scadenze ovvero l'esigenza di svolgere nuove visite mediche.

Cineca comunica al Medico Competente del lotto di competenza, i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica per tutte le casistiche previste dall'art. 41, comma, 2 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il Medico Competente deve effettuare le visite mediche previste per la gestione della sorveglianza sanitaria, secondo il calendario condiviso con Cineca.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 53 del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri necessari per garantire la corretta esecuzione delle visite mediche sopra elencate comprese le attrezzature, i dispositivi, i macchinari e il relativo materiale di consumo. Il Fornitore deve anche garantire la regolare manutenzione, secondo la normativa vigente, di tutte le attrezzature, i dispositivi e i macchinari utilizzati.

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, ciascun aggiudicatario dovrà possedere una sede operativa nello stesso comune o comunque distante non oltre 50 km dal comune della sede del lotto aggiudicato, completa di tutta la necessaria attrezzatura utile ad espletare ciascun servizio oggetto del presente Capitolato. La sede dovrà essere raggiungibile dai dipendenti anche tramite l'impiego di mezzi pubblici.

Le visite mediche, sulla base delle esigenze e delle indicazioni Consortili, dovranno essere espletate nei locali infermeria o all'interno delle sale adibite a visita presso le singole sedi di Cineca oppure potranno essere svolte presso la sede operativa medica di cui sopra o mediante l'impiego di postazioni mediche mobili (es. camper).

All'interno delle sedi di Cineca il Medico Competente non potrà esercitare prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso. Per l'espletamento del servizio potrà avere accesso, previo accordo con il Responsabile del Procedimento o il Direttore dell'Esecuzione, alle utenze (energia elettrica, acqua, connessione internet, ecc.) presenti all'interno della sede; non potrà, invece, utilizzare tali utenze per attività non inerenti al servizio disciplinato all'interno del presente capitolato tecnico.

4.6 Visite mediche specialistiche

Il Medico Competente, basandosi sui risultati del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e sui sopralluoghi negli ambienti di lavoro, sulla tipologia di mansione, sulle attività lavorative incluse nella mansione, sui rischi specifici per la salute relativi alla mansione, recepisce i protocolli sanitari vigenti e ne elabora le eventuali modifiche, indicando gli esami clinici e/o strumentali più idonei cui sottoporre il lavoratore, in accordo con il Medico Competente Coordinatore e dandone comunicazione a mezzo mail a Cineca.

A seguito dello svolgimento delle visite mediche indicate nei precedenti paragrafi potrebbe emergere la necessità, secondo il parere del Medico Competente, di effettuare ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio.

I DVR (Documento Valutazione dei Rischi) delle sedi Cineca identificano “Gruppi Omogenei” di lavoratori, la quasi totalità dei quali è dichiarata soggetta a Sorveglianza Sanitaria. Pertanto, la quasi totalità dei dipendenti di Cineca rientra in sorveglianza sanitaria correlata principalmente al rischio di esposizione a videotermini (VDT) che comporta l'applicazione di un preciso protocollo sanitario.

La sorveglianza sanitaria per rischio VDT, ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è rivolta alla prevenzione dei disagi e dei danni per la vista e per gli occhi, e di quelli legati alla postura degli addetti a unità video e deve quindi prevedere accertamenti con particolare riferimento:

- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

Il Medico Competente può comunque decidere di modificare il protocollo sanitario in accordo con il Datore di Lavoro e il Medico Competente Coordinatore per specifiche occorrenze attraverso:

- a) integrazione di ulteriori esami clinici, biologici e diagnostici;

- b) variazione della periodicità di visite e accertamenti.

5. Consenso del lavoratore all'atto medico

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o comunque disposti dal Medico Competente (art. 20, comma 2, lett. i), del medesimo decreto.

Al Medico Competente sono richieste abilità relazionali e comunicative per garantire rapporti collaborativi e una adeguata informazione sugli obiettivi di tutela della salute, sui metodi e criteri di riservatezza del trattamento dei dati personali, così come stabilito dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, sulle conseguenze derivanti da un rifiuto a collaborare e sui benefici che si intendono raggiungere in seguito all'accertamento sanitario. Ogni lavoratore ha il diritto di essere correttamente informato, prima dell'esecuzione della visita medica, della necessità e degli obiettivi della sorveglianza sanitaria; ha il diritto di ricevere copia degli esami da lui eseguiti con semplici spiegazioni dei risultati ottenuti; deve essere informato dei rischi lavorativi cui è esposto e delle misure preventive che deve mettere in essere per tutelare lo stato di salute; deve essere informato dei diritti doveri che gli competono; deve essere informato degli effetti a lungo termine di certe esposizioni professionali e della necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorative o dell'esposizione.

6. Predisposizione della cartella sanitaria e di rischio

Il Medico Competente deve allegare gli esiti delle risultanze delle visite mediche di cui all'art. 41 comma 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A del decreto.

La cartella sanitaria e di rischio deve essere tenuta secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente.

Le modalità di archiviazione delle cartelle sanitarie dovranno essere concordate con il Medico Competente Coordinatore.

7. Sopralluoghi periodici degli ambienti di lavoro

Il Medico Competente, come previsto dal sopra citato art. 25 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dovrà visitare gli ambienti di lavoro. I sopralluoghi dovranno essere effettuati presso tutte le sedi di ciascun lotto indicate dal presente Capitolato Tecnico.

I sopralluoghi dovranno essere completati entro il giorno 31 dicembre di ciascun anno.

7.1 Sopralluogo straordinario

Qualora Cineca richieda un sopralluogo straordinario presso una delle sedi ricomprese nel lotto, effettuerà una richiesta diretta al fornitore e al Medico Competente del lotto di competenza.

8. Partecipazione alla riunione periodica e redazione della relazione sanitaria

Il Medico Competente, come previsto dall'art. 25, comma 1, lett. i) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del medesimo decreto deve redigere una relazione, riportando i Risultati Anonimi Collettivi (R.A.C.) della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire le indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

In tale relazione il Medico Competente deve esporre i risultati sanitari sulla base della classificazione dei lavoratori suddivisi nei gruppi omogenei per esposizioni (mansioni/postazioni/lavorazioni). Per ogni gruppo di lavoratori devono essere analizzati i casi di ipersensibilità, di patologie professionali e di malattie correlate e/o correlabili con l'attività lavorativa, gli eventuali giudizi espressi di non idoneità specifiche alla mansione, temporanee o permanenti, con limitazioni o con prescrizioni, l'eventuale presenza di alterazioni o "anomalie" nei risultati di monitoraggio biologico quando presente e degli altri accertamenti sanitari integrativi, strumentali o di laboratorio.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli elementi che il Medico Competente dovrà portare alla riunione periodica sono:

- a) relazione dei sopralluoghi effettuati;
- b) esprimere un giudizio sull'efficacia delle misure collettive e presenti e sul corretto utilizzo dei DPI per la corretta gestione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori (tramite la relazione di sopralluogo);
- c) illustrare lo stato di salute dei lavoratori tramite la relazione sanitaria.
- d) proporre eventuali indagini mirate per valutare/misurare l'esposizione dei lavoratori;
- e) confermare o proporre modifiche al programma di Sorveglianza Sanitaria;
- f) indicare i bisogni formativi da considerare nel piano di formazione dei lavoratori;
- g) proporre e collaborare a programmi volontari di "promozione della salute".

La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dal Datore di Lavoro, o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione e la partecipazione del Medico Competente è obbligatoria.

9. Organizzazione delle strutture dedicate alla gestione del contratto

Da parte del fornitore la struttura organizzativa dovrà essere costituita dalle seguenti figure/funzioni minime dedicate alla gestione del Contratto.

Responsabile del Contratto: ovvero la persona fisica, nominata dal Fornitore quale referente per la gestione del Contratto nei confronti di Cineca. Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali, di una pregressa esperienza, in ruoli simili e analoghi in contratti contenenti servizi di Sorveglianza Sanitaria, di almeno 3 anni e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del Contratto, ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente, tali elementi costituiscono "requisito di esecuzione".

Al Responsabile del Contratto sono affidate le seguenti attività:

- programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nel contratto;
- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate da Cineca inerenti al contratto;
- gestione del processo di fatturazione dei servizi;
- gestione delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti della Cineca.

Il Responsabile del Contratto potrà ovviamente coincidere con il Medico stesso.

Il Responsabile del Contratto dovrà essere reperibile via telefono tutti i giorni lavorativi dalle 08:00 alle 19:00. Qualora, in corso di esecuzione, il Fornitore modifichi il soggetto individuato quale Responsabile del Contratto è tenuto a comunicare il nominativo e il relativo curriculum vitae del nuovo responsabile tempestivamente.

10. Obblighi del fornitore

Il Fornitore ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza del proprio personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di rapporto di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antinfortunistica, esonerando di conseguenza Cineca da ogni responsabilità in merito. Il Fornitore e il suo personale dovranno uniformarsi a tutte le normative italiane ed europee e alle direttive di carattere generale e speciale impartite da Cineca per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, nonché a quelle all'occorrenza appositamente emanate per il personale del Fornitore. Il Fornitore è tenuto a comunicare sempre a Cineca ogni evento infortunistico.

Il Fornitore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento e ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.

10.1 Assistenza nelle relazioni

In relazione alla molteplicità degli enti istituzionalmente deputati al controllo sul territorio in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (A.S.L., Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Ispettorato Nazionale del Lavoro, I.N.A.I.L., A.R.P.A.: art. 13 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), nonché ai rispettivi campi di competenza, Cineca avrà la facoltà di richiedere al Fornitore, la fornitura di assistenza e/o consulenza da parte di personale qualificato per la gestione dei rapporti con detti Enti. Tale attività di supporto tecnico-legale prevede:

- a) assistenza nelle comunicazioni che dovranno, ex lege, intercorrere tra il Datore di Lavoro e gli organi di vigilanza;
- b) assistenza durante le visite ispettive degli Organi di Vigilanza;
- c) assistenza nel contraddittorio in caso di eventuali prescrizioni impartite dagli Organi di Vigilanza.

Inoltre, il Fornitore dovrà fornire tutta l'assistenza e la consulenza, effettuata da personale competente, necessaria per la gestione dei rapporti con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e con le rappresentanze sindacali in merito alle problematiche di salute, sicurezza, igiene, medicina del lavoro e ambiente.

11. Prescrizioni riguardanti il personale

Il personale impiegato dal Fornitore per lo svolgimento dei Servizi e per la gestione del Contratto deve essere sempre provvisto di tessera di riconoscimento, secondo quanto previsto dalle procedure interne di Cineca e dalla normativa vigente.

Il personale ha l'obbligo di riservatezza in merito a quanto può venire a sua conoscenza durante l'espletamento dei servizi, con particolare riferimento alle informazioni relative al personale e all'organizzazione delle attività svolte da Cineca. Nello specifico il Fornitore deve mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni e altro materiale e non divulgare informazioni o dati acquisiti durante lo svolgimento delle attività.

Tutto il personale del Fornitore e, in particolare, i Medici, in quanto Titolari autonomi del trattamento, devono rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Pertanto, il suddetto personale, se nello svolgimento delle proprie funzioni e in virtù della collaborazione professionale, viene in possesso dei dati sanitari di un dipendente, è tenuto al rispetto dell'obbligo del segreto professionale.

Fermo restando quanto statuito nel Contratto in materia di protezione dei dati personali, il Fornitore, in quanto Responsabile esterno del trattamento dati, si obbliga - per tutta la durata del rapporto contrattuale a implementare misure adeguate e idonee rispetto al rischio di trattamento, atte a garantire che il trattamento dei "dati relativi alla salute" (art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679), nell'ambito dell'erogazione dei servizi, avvenga nel rispetto delle prescrizioni contenute nel medesimo Regolamento UE n. 679/2016.

Il Fornitore deve prendere i necessari provvedimenti nei confronti del proprio personale a seguito di segnalazioni da parte di Cineca.

Il personale impiegato dal Fornitore, che presta servizio nei luoghi di lavoro e/o nelle aree a essi pertinenti, è obbligato a mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e agire, in ogni occasione, con diligenza professionale garantendo inoltre puntualità, discrezione, cortesia, disponibilità, decoro e flessibilità. Il Fornitore è tenuto a impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni di Cineca, impegnandosi a sostituire, come sopra indicato, quelle figure che diano motivo di fondata lamentela da parte della stessa.

Il Fornitore risponde civilmente e/o penalmente dei danni procurati a terzi, siano essi utenti che dipendenti della Cineca, derivati da comportamenti imputabili a negligenza dei propri dipendenti.

Il Fornitore, per l'espletamento del Servizio, oltre a tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato deve osservare scrupolosamente quanto previsto da procedure, protocolli e ogni altra condotta ritenuta necessaria da Cineca.

12. Allegato 1 – Personale dipendente CINECA

Le unità di personale Cineca sono circa 1.169 così suddivise:

Lotto	Sede Cineca	Regione	Dipendenti*
1	Milano	Lombardia	63
2	Chieti - Pescara	Abruzzo	154

Sede Cineca	Regione	Dipendenti*
Casalecchio di Reno (BO)	Emilia - Romagna	754
Roma	Lazio	144
Napoli	Campania	54

(*) Dato aggiornato al 04 Aprile 2024

13. Allegato 2 – Documentazione Servizio di Prevenzione e Protezione

Documento	Sede	Data redazione*	Note
DVR Documento Valutazione Rischi Generale	Casalecchio di Reno	10/03/2021	
	Roma	25/11/2020	
	Milano	14/03/2022	
	Napoli	18/02/2020	
	Chieti-Pescara	18/02/2020	
Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEM)	Casalecchio di Reno	15/04/2021	
	Roma	10/03/2022	
	Milano	03/10/2021	
	Napoli	28/01/2021	
DVR Radiazioni Ottico Artificiali	Casalecchio di Reno	01/06/2021	rischio non presente nelle altre sedi CINECA
	Roma	14/03/2022	
DVR Campi Elettromagnetici	Casalecchio di Reno	01/06/2021	rischio non presente nelle altre sedi CINECA
	Roma	14/03/2022	
DVR Stress Lavoro Correlato	Casalecchio di Reno	06/07/2021	
	Roma	06/07/2021	
	Milano	06/07/2021	
	Napoli	06/07/2021	
	Chieti-Pescara	06/07/2021	
DVR Valutazione Rumore	Casalecchio di Reno	30/09/2018	valutazioni rischio in fase di rinnovo
	Roma	01/06/2014	
	Milano	-	
	Napoli	18/02/2020	

DVR Valutazione Microclima	Casalecchio di Reno	30/09/2018	valutazioni rischio in fase di rinnovo
	Roma	01/06/2014	
	Milano	-	
	Napoli	18/02/2020	
Piano Autocontrollo Legionella	Casalecchio di Reno	22/12/2021	
	Roma	03/05/2021	

(*) Dato aggiornato al 04 Aprile 2024

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Massimo Mauri